ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le societa' sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa' sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Versione in vigore dal 2 aprile 2021, non più in vigore dal 17 novembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86
Estremi	Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

Titolo	V — Disposizioni in materia di lavoro sportivo
Capo	I — Lavoro sportivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-36-2021/art-31-abolizione-del-vincolo-sportivo-e-premio-di-formazione-tecnica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it